

Mario Negri Institute Alumni Association

STATUTO

Art. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione libera a sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"MARIO NEGRI INSTITUTE ALUMNI ASSOCIATION"

detta più brevemente "NEGRI ALUMNI" o "NEGRINSTITUTE ALUMNI".

Art. 2: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE:

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita al fine di:

A) Svolgere attività di promozione della cultura in ambito scientifico.

A tal fine l'Associazione potrà:

a) Promuovere convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde e riunioni sociali;

b) Istituire borse di studio per giovani ricercatori e tecnici che vogliano specializzarsi nell'ambito delle scienze biomediche presso le sedi dell'Istituto o del Consorzio o, in seguito, all'estero; assegnare premi di laurea per argomenti particolarmente significativi per la loro ricaduta sulla tutela della salute pubblica.

c) Pubblicare bollettini o newsletters finalizzati alla divulgazione della cultura scientifica.

B) Mantenere e sviluppare i contatti scientifici e culturali tra le persone che abbiano compiuto anche solo in parte la loro

carriera scientifica, tecnica o amministrativa presso una delle sedi dell'Ente Morale Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di seguito denominato "Istituto", o del Consorzio Mario Negri Sud, di seguito denominato "Consorzio".

Art. 3: SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 4: DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5: MEZZI ECONOMICI E PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote e dai contributi dei soci e dalle somme pervenute a titolo di contributi e liberalità da parte di persone, enti privati e pubblici, italiani e stranieri. Potrà svolgere le attività di natura economica e finanziaria che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, fatto salvo il principio dell'assenza del fine di lucro.

Art. 6: SOCI

L'Associazione è costituita tra le persone aventi i requisiti indicati all'art. 7 di cui infra, e si compone di soci fondatori, ordinari, di diritto ed onorari.

- A) Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione.
- B) Sono soci Ordinari le persone fisiche che, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo, a seguito di loro domanda.
- C) Sono soci Ordinari di diritto il Direttore in carica dell'Istituto, possedendo i requisiti richiesti, nonché il Direttore del Consorzio in carica.
- D) Sono soci Onorari coloro ai quali il Consiglio ritenga conferire tale qualifica.

Tutti i soci, esclusi gli onorari e gli ordinari di diritto, debbono versare una quota annua non inferiore all'importo determinato dal Consiglio per ciascuna categoria. Il mancato pagamento comporta la perdita dei diritti di socio.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Sono esclusi qualsiasi distribuzione di sopravvenienze attive e qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 7: REQUISITI PER I SOCI FONDATORI, ORDINARI, ONORARI – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

L'Ammissione di soci nelle rispettive categorie avviene con delibera del Consiglio Direttivo in base alla verifica dei requisiti di seguito indicati, che devono essere documentati nella domanda di ammissione, tranne che per i soci onorari per i quali il Consiglio procede d'ufficio.

A) SOCI FONDATORI ED ORDINARI

- a) Ex-dipendenti dell'Istituto o del Consorzio, di sedi distaccate e filiali, anche estere, dell'Istituto stesso.
- b) Persone che abbiano ricoperto per circa due anni presso l'Istituto o il Consorzio, loro filiali e sedi staccate, le cariche seguenti: Presidente, Vice Presidente, Consigliere d'Amministrazione, Segretario del Consiglio, Sindaco, Direttore, Capo Servizio Amministrativo.
- c) Ex-allievi: coloro che siano stati allievi interni specializzandi dell'Istituto o del Consorzio per il triennio formativo o specializzandi sia borsisti che dipendenti di altri enti pubblici o privati distaccati per circa due anni presso l'Istituto o il Consorzio.
- d) Foreign Fellows: i residenti all'estero che abbiano trascorso presso l'Istituto o il Consorzio un periodo di circa 6 mesi continuativi o cumulativi.

B) SOCI ONORARI

I soci onorari sono persone alle quali il Consiglio Direttivo ritenga di attribuire questa qualifica, in riconoscimento di particolari meriti.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione.

Le dimissioni o l'esclusione non danno diritto ad alcun rimborso delle quote associative già versate. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mora nel pagamento della quota sociale o per lo svolgimento di attività in contrasto

o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi le disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, fondatori, ordinari, di diritto ed onorari, hanno diritto al voto nell'Assemblea e possono essere eletti a cariche sociali.

Non possono essere membri dell'Associazione le persone con rapporto di impiego in atto presso l'Istituto o il Consorzio, né gli allievi e/o borsisti iscritti alla scuola, salvo il caso dei soci di diritto ed onorari.

Art. 8: DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione debbono essere compilate su appositi moduli, contenere precise indicazioni sul periodo trascorso presso l'Istituto o il Consorzio ed essere accompagnate da certificazione degli stessi.

Sull'accoglimento della domanda il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con voto segreto.

Art. 9: ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. i Presidenti (in carica, past, elect);
- d. i Vice-Presidenti;

- e. il Tesoriere;
- f. il Segretario Generale;
- g. i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 10: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, di diritto ed onorari.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Vicepresidente in ordine di anzianità di carica, entro la fine di aprile.

Chi non è in regola con il versamento delle quote sociali, in quanto dovute, non ha diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche del presente Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci intervenuti.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera - o fax - o e-mail - spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Delle assemblee viene redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione stessa.

Art. 11: ASSEMBLEA PER CORRISPONDENZA

Il Presidente ha facoltà di indire le assemblee dei soci per corrispondenza, invece che con riunione. In tal caso le delibere si ritengono approvate quando vi sia il consenso della maggioranza assoluta dei soci che abbiano risposto entro 60 gg. dall'invito, spedito o pubblicato, qualunque sia il numero dei soci che abbiano risposto. Ogni socio ha diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Lo scrutinio è effettuato dopo la scadenza del termine del Collegio dei Revisori.

Delle assemblee per corrispondenza viene redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e dal Collegio dei Revisori.

Art. 12: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi dell'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto del Tesoriere;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo;

- d) la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) le altre delibere attinenti alla attività della associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
- f) le eventuali modifiche dello Statuto, previa espressa autorizzazione preventiva dell'Istituto Mario Negri quando trattasi di modifiche agli articoli 2, 6, 7, 12 e 13, lo scioglimento della Associazione e l'eventuale nomina di un liquidatore;

Art. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, eletti tra i soci.

Del Consiglio Direttivo fanno inoltre parte di diritto il Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e il Direttore del Consorzio. In caso di rinuncia alla carica di tali membri di diritto, il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto o del Consorzio provvederà alla designazione del sostituto.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino all'assemblea successiva. La cooptazione avverrà, per quanto possibile, scegliendo il candidato nella categoria del sostituendo.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, vanno spedite via fax o via e-mail almeno sei giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In sua assenza dal Vice-presidente con maggior anzianità di carica o dal Consigliere designato dagli intervenuti con voto segreto a maggioranza.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la gestione del patrimonio, la raccolta e l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio ambito il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Tutte le cariche sono rinnovabili.
- b) redigere il resoconto dell'attività svolta e determinare il programma di attività dell'Associazione;

- c) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- d) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) deliberare le ammissioni di nuovi soci;
- f) nominare Comitati e Gruppi di Studio;
- g) stabilire e delegare i poteri di firma;
- h) compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli per legge o per Statuto demandati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione ed i poteri, nell'ambito della gestione ordinaria.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 15: PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare, ove non vi abbia provveduto il Consiglio, procuratori alle liti o "ad negotia".

Il Presidente viene eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente eletto ed il Presidente precedentemente in carica (Past President) affiancano con veste consultiva il Presidente in carica nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di dare una continuità alla gestione dell'Associazione.

I Vice-Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono in tutte le sue attribuzioni il Presidente in carica in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 16: TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e della tenuta della contabilità. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno presentandolo al Presidente entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 17: SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale cura la esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione e la gestione ordinaria, cura la redazione dei verbali che vengono da lui firmati insieme al Presidente.

Art. 18: REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile e di regolarità della gestione della associazione e ne riferisce al Consiglio e può partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. E' composto di tre membri effettivi, nominati dalla Assemblea anche tra non soci.

I revisori durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Art. 19: SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ente Morale Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.